



# PRIAMO News

## La destinazione del TFR da parte del lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro

Lo scorso 24 aprile è stata emanata da Covip una specifica Deliberazione attraverso cui si forniscono chiarimenti sulle scelte che, in materia di TFR, possono compiere i lavoratori nel momento in cui cominciano un nuovo rapporto di lavoro e che avevano già manifestato, in precedenza, una scelta sulla destinazione del TFR.

Sono evidenziati, fra l'altro, anche una serie di adempimenti sia a carico del nuovo datore di lavoro che a quello di provenienza.

Nel dettaglio detti adempimenti possono così riassumersi:

- al momento della nuova assunzione il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare quale sia stata in passato la scelta da questi operata. A tal fine dovrà farsi rilasciare una dichiarazione (in forma di autocertificazione) che indichi, in riferimento a precedenti occupazioni, se abbia lasciato il TFR in azienda o lo abbia destinato ad una forma di previdenza complementare. Il datore di lavoro avrà cura di conservare tale dichiarazione rilasciandone copia controfirmata per ricevuta al lavoratore;
- la dichiarazione suddetta dovrà essere altresì corredata dall'attestazione del datore di lavoro di provenienza o, in mancanza, da altra documentazione (vanno bene in tal senso anche le copie dei moduli TFR1 oppure TFR2) utili a comprovare la scelta a suo tempo effettuata.

Esaminiamo di seguito i diversi casi possibili

### 1) LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA MANTENUTO IL TFR IN AZIENDA

In questo caso il TFR continuerà ad essere accantonato in azienda, fatta salva la possibilità per il lavoratore di manifestare, in forma scritta e in ogni momento, la volontà di versare il TFR maturando a PRIAMO (utilizzando la modulistica predisposta dal Fondo, vedi box a lato) oppure ad una forma pensionistica complementare. Decorso il semestre, in caso di silenzio, non scatterà il meccanismo del silenzio assenso.

### LAVORATORI NON ISCRITTI AL FONDO PRIAMO

Quale modulo devi compilare per iscriverti a Priamo?

- A) Hai, nel precedente rapporto di lavoro, deciso di mantenere il TFR in azienda? Devi utilizzare:
- **modulo "A" - "F" - "M"**: modulo di adesione con conferimento di contributi lavoratore + azienda + TFR (\*)
  - **modulo "B" - "F1" - "M1"**: conferimento del solo TFR (\*)
- B) Hai riscattato integralmente la tua posizione previdenziale maturata presso altro fondo pensione, a seguito del cambio di lavoro? Devi utilizzare:
- **modulo "A" - "F" - "M"**: modulo di adesione con conferimento di contributi lavoratore + azienda + TFR (\*)
  - **modulo "B" - "F1" - "M1"**: conferimento del solo TFR. (\*)
- C) Non hai riscattato integralmente la tua posizione previdenziale, maturata presso un altro fondo pensione a seguito del cambio di lavoro con altro CCNL? Devi utilizzare il modulo:
- **modulo "A" - "F" - "M"**: modulo di adesione con conferimento di contributi lavoratore + azienda + TFR (\*)
  - **modulo "B" - "F1" - "M1"**: conferimento del solo TFR (\*)
- D) Sei un lavoratore proveniente da altra azienda (TPL o settori affini) già iscritto a Priamo con cessazione del rapporto di lavoro con o senza soluzione di continuità? Devi presentare un'auto-certificazione o altra documentazione attestante la scelta precedente.

- (\*): Modulo **A** e **B** per i lavoratori che applicano il CCNL degli autoferrotramviatori;  
Moduli **F** e **F1** per i lavoratori dipendenti delle Fonti Istitutive;  
Moduli **M** e **M1** per i lavoratori dipendenti del settore marittimo.

## La destinazione del TFR da parte del lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro (... segue da pagina 1)

### **2) LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA DESTINATO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE**

Il lavoratore che, al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro ha esercitato la facoltà di riscatto integrale, può scegliere di versare il TFR maturando a PRIAMO oppure di lasciarlo in azienda.

Il lavoratore assunto precedentemente al 29 aprile 1993 potrà versare una quota di TFR a una forma pensionistica complementare e mantenere la restante parte in azienda.

La scelta deve essere compiuta attraverso la compilazione del modulo TFR2.

In caso di mancata compilazione e consegna del modulo, alla scadenza del semestre, scatterà il meccanismo del silenzio assenso: in questo caso il TFR maturato fino al sesto mese resterà in azienda (o sarà versato all'INPS, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti alla data del 31.12.06) mentre il TFR che matura dal settimo mese in poi sarà conferito a PRIAMO.

### **3) LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA DESTINATO IL TFR A UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE**

In questo caso il lavoratore è vincolato dalla scelta in precedenza espressa in favore della previdenza complementare. Non può, pertanto, decidere di mantenere il TFR in azienda e deve indicare, in forma scritta, la forma di previdenza complementare alla quale intende destinare il TFR maturando. In caso di adesione a PRIAMO la comunicazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Fondo (vedi box a pagina precedente).

Gli assunti precedentemente al 29 aprile 1993 che abbiano conferito in relazione a precedenti rapporti di lavoro solo una quota di TFR a previdenza complementare, potranno continuare a versarne solo una parte (il 29% o il 33% a seconda dei casi) oppure, versarlo nella misura del 100%. Il versamento, in un'ottica di continuità previdenziale, decorre dalla data di assunzione.

Resta ferma la facoltà del lavoratore che ha scelto di versare il TFR nella percentuale minima prevista dal contratto collettivo di decidere successivamente di versare il 100% del TFR. In questo caso la scelta ha effetto dal periodo di paga in corso al momento della scelta.

In caso di mancata consegna della comunicazione, alla scadenza del semestre, scatterà il meccanismo del silenzio assenso: in questo caso il TFR maturato dalla data di assunzione sarà conferito a PRIAMO.

### **4) LAVORATORI CHE ATTIVANO, PER LA PRIMA VOLTA, UN RAPPORTO DI LAVORO**

Il lavoratore che attiva per la prima volta un rapporto di lavoro può scegliere di mantenere il TFR in azienda o di versarlo integralmente (100%) a una forma di previdenza complementare.

Per manifestare questa volontà deve compilare il modello TFR2 sezione 1.

Se sceglie di aderire a Priamo deve utilizzare la modulistica predisposta dal Fondo (vedi box a pagina precedente).

In caso di mancata consegna del modello TFR debitamente compilato nella sezione 1 entro sei mesi dalla data di assunzione scatterà il meccanismo del silenzio assenso: in questo caso il TFR maturato dalla data di assunzione sarà conferito a PRIAMO.

Nel box di seguito riportato sono evidenziate le due tipologie di lavoratori che sono già iscritti al Fondo Priamo e che attivano un nuovo rapporto di lavoro con o senza soluzione di continuità

**LAVORATORI GIÀ ISCRITTI A PRIAMO**

- 1) **Lavoratori già iscritti a Priamo che attivano un nuovo rapporto di lavoro con passaggio diretto (senza soluzione di continuità).**

Il lavoratore deve presentare un'autocertificazione o altra documentazione attestante la scelta precedentemente effettuata. (TFR1/modulo di adesione).

- 2) **Lavoratori già iscritti a Priamo che attivano un nuovo rapporto di lavoro senza passaggio diretto (con soluzione di continuità) e che hanno riscattato integralmente la posizione previdenziale precedentemente maturata.**

Il lavoratore deve compilare una nuova scheda di adesione (\*) e un modello TFR2.

(\*): Modulo **A** e **B** per i lavoratori che applicano il CCNL degli autoferrotramvieri;  
Moduli **F** e **F1** per i lavoratori dipendenti delle Fonti Istitutive;  
Moduli **M** e **M1** per i lavoratori dipendenti del sottore marittimo.



PER LE ULTIME NOVITÀ  
E PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
VISITA IL SITO DEL FONDO  
ALL'INDIRIZZO

[WWW.FONDOPRIAMO.IT](http://WWW.FONDOPRIAMO.IT)

**Fondo Pensione Priamo**  
Piazza Cola di Rienzo, 80/A  
00182 Roma

Tel.: 06-36004645  
Fax: 06-36004709  
Web: [www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it)

“MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA, LO STATUTO E IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO”